



StudioLegalePojaghi
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



MARZO 1995

DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DIRITTO D'AUTORE

Commento a sentenza della Corte di Cassazione Federale Tedesca (BGH) del 21 aprile 1994 IZR 31/92
– Rolling Stones

Avv. Alberto Pojaghi

Diritto d'autore –Principio di non discriminazione – Art. 7, primo comma, Trattato CEE – Diretta applicabilità negli Stati membri

Diritto d'autore – Interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia – Efficacia

Diritto d'autore – Principio di non discriminazione –Diretta applicabilità – Dubbi di costituzionalità in Germania – Non sussistenza

Diritto d'autore – Interpretazioni pregiudiziali della Corte di giustizia – Efficacia ex tunc

(Artt. 73, 74 e 125, primo comma, legge tedesca sul diritto d'autore; artt. 7 e 177, Trattato CEE)

I. L'art. 125, primo comma, legge sul diritto d'autore (UrhG) va direttamente integrato con l'art. 7, primo comma, Trattato CEE (ora art. 6, primo comma, Trattato UE), nel senso che la protezione accordata agli artisti esecutori per le loro esecuzioni ex artt. 73 e 74 della legge sul diritto d'autore va riconosciuta ai cittadini tedeschi così come ai cittadini degli altri Stati membri della CEE.

II. Le decisioni interpretative della Corte di giustizia ex art. 177, Trattato CEE, vincolano di regola solo i giudici della questione sottoposta all'esame della Corte. Nell'interesse di una interpretazione uniforme della norma comunitaria in tutti gli Stati membri, le Corti di ultima istanza (ex art. 177, terzo comma, Trattato CEE)

sono chiamate ad interpretare le norme comunitarie nel senso indicato dalla Corte di giustizia ovvero a proporre nuova istanza di interpretazione alla Corte stessa.

III. L'interpretazione della Corte di giustizia, secondo cui i diritti connessi rientrano nella previsione dell'art. 7, primo comma, Trattato CEE (ora art. 6, primo comma, Trattato UE) non pone sostanziali dubbi interpretativi di livello costituzionale.

IV. Le decisioni interpretative della Corte di giustizia sulle norme comunitarie hanno di regola efficacia ex tunc.

(Si omette il testo della sentenza)

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee con pronuncia del 20 ottobre 1993¹ così si è espressa sulle modalità di applicazione, in materia di diritti d'autore e di diritti connessi, in ordine al principio di non discriminazione stabilito dall'art. 7, comma 1, del Trattato di Roma:

- (1) Il diritto d'autore e i diritti connessi rientrano nel campo di applicazione del Trattato, ai sensi dell'art. 7, 1° comma; il principio generale di non discriminazione sancito da questo articolo è, di conseguenza, applicabile a questi diritti.
- (2) L'art. 7, 1° comma, del Trattato deve essere interpretato nel senso che esso vieta che la legislazione nazionale di uno Stato membro escluda gli autori e gli artisti interpreti od esecutori di altri Stati membri, e loro aventi causa, dal diritto, riconosciuto da quella stessa legislazione ai propri cittadini, di proibire la commercializzazione, sul territorio nazionale, di un fonogramma fabbricato senza il loro consenso, nei casi in cui la prestazione è stata eseguita al di fuori del territorio nazionale.
- (3) L'art. 7, 1° comma, del Trattato deve essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione che esso sancisce può essere direttamente invocato davanti al giudice nazionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro, o da loro aventi diritto, per richiedere il beneficio della protezione riservata agli autori e artisti nazionali.

Con tale pronuncia la Corte di Giustizia aveva provveduto su questioni ad essa sottoposte dall'autorità giudiziaria dello Stato tedesco (Tribunale di Monaco 1 con ordinanza 4 marzo 1992 e Corte di

¹ In questa rivista, n. 3, 1994, 295 ss.

Cassazione con ordinanza 30 aprile 1992), ove taluni artisti di nazionalità britannica (Phil Collins e Cliff Richard) avevano richiesto di godere dello stesso trattamento riservato agli artisti nazionali.

Con la sentenza che qui si annota, del 21 aprile 1994, la stessa Corte di Cassazione tedesca, in data successiva alla ricordata pronuncia della Corte di Giustizia, aderisce, in riferimento al caso sottoposto, alla interpretazione pregiudiziale di quest'ultimo Giudice.

Trattasi in questo caso di una vertenza relativa a registrazioni musicali del complesso inglese The Rolling Stones, effettuate in Gran Bretagna negli anni 1964 e 1965, sulle quali la Polydor GmbH di Amburgo rivendicava, nei confronti di altra società fonografica tedesca (Falcon Schallplatten Otte & Co. Kg. Di Norderstedt), i diritti esclusivi di sfruttamento economico nel territorio della allora Repubblica Federale Tedesca.

La Corte di Cassazione tedesca accoglie le domande di Polydor sulla base del principio di non discriminazione, nella interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, esponendo che secondo l'interpretazione della Corte europea sussiste un diritto di parità di trattamento con gli autori e gli artisti esecutori in un altro Stato membro dell'Unione.

Ciò comporta, nel caso di specie, che il complesso The Rolling Stones può rivendicare la medesima protezione che nello Stato tedesco viene concessa ad un artista esecutore nazionale.

La Corte di cassazione tedesca altresì rileva che, se è vero che le decisioni preliminari della Corte europea vincolano solo i giudici coinvolti nei procedimenti *a quibus*, ciò non significa tuttavia che i loro effetti siano limitati alle specifiche fattispecie oggetto di tali casi. A dette pronunce deve invece riconoscersi una valenza giuridica anche relativamente a questioni diverse, al fine di assicurare una interpretazione unitaria del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. In tali casi il Giudice è in ogni caso tenuto, ai sensi dell'art. 177, 3° comma, del Trattato, a rispettare l'interpretazione della Corte europea, salvo richiedere una nuova pronuncia².

Non comportando, a giudizio della Corte di Cassazione tedesca, il caso ad essa sottoposto e relativo al complesso The Rolling Stones, nuove questioni giuridiche né la necessità di nuove interpretazioni, tale

giudice ritiene di considerare validi per lo stesso caso i medesimi principi già posti dalla Corte di giustizia nei casi precedenti relativi agli artisti Phil Collins e Cliff Richard.

E' infine da segnalare che la Corte di Cassazione tedesca espressamente riconosce la legittimità della pronuncia sotto il profilo della sua applicabilità in termini retroattivi, nel senso che l'interpretazione della Corte di Giustizia debba intendersi valida in riferimento ad atti e rapporti formati prima della sua pronuncia.

Il riconoscimento del principio di non discriminazione in materia di diritto d'autore da parte dell'autorità giudiziaria tedesca, dopo la pronuncia in sede europea, rende più concrete le prospettive di ulteriori applicazioni degli stessi principi nei vari Paesi dell'Unione e quindi anche in Italia.

Un aspetto di un certo rilievo si pone in riferimento alle norme relative alla durata di protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi nei vari Stati.

Invero, la durata accordata dagli Stati dell'Unione Europea è ancora molto differente da Stato a Stato. In Germania e in Francia la protezione delle opere musicali, ad esempio, è di 70 anni p.m.a., in Spagna di 60 anni (80 anni secondo la legge precedente) p.m.a. e negli altri Stati di 50 anni p.m.a.

Com'è noto, l'Unione Europea, con la Direttiva del Consiglio n. 93/98 CEE del 29 ottobre 1993³ ha ora uniformato a 70 p.m.a., a partire dal 1° luglio 1995, la durata di protezione in tutti i Paesi europei, specificando che godranno della estensione le opere che, a tale data, siano protette in almeno uno Stato dell'Unione. Per effetto di ciò le opere cadute in pubblico dominio negli altri Stati torneranno ivi ad essere protette su base retroattiva.

Tali rilievi vanno posti in collegamento al principio di non discriminazione nella interpretazione sopra ricordata. In Paesi come l'Italia, ove attualmente vige il termine di protezione cinquantennale, potrebbero derivare effetti ancor più vasti se collegati alla Direttiva sull'armonizzazione dianzi citata.

Alla data di entrata in vigore di tale Direttiva in Italia, infatti, come già detto si considereranno protette le opere ancora tutelate in almeno uno Stato dell'Unione.

² Ancora attuale sul punto v. Floridia, *Forma giurisdizionale e risultato normativo del procedimento pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1978, 1 ss.

³ In questa Rivista n. 1, 1994, 98 ss.

Se per effetto del principio di non discriminazione le opere italiane, cadute in pubblico dominio in Italia, si dovessero considerare protette nei Paesi di più ampia protezione, la situazione esistente al momento di entrata in vigore della Direttiva risulterebbe profondamente modificata.

Infatti, applicando i principi suindicati, alla data di riferimento della Direttiva del 1° luglio 1995, dovrebbero considerarsi nuovamente protette in Italia, in quanto protette in almeno un altro Stato unionista per effetto del principio della non discriminazione, anche le opere italiane che, per effetto della legislazione previgente in Italia, fossero ivi già cadute in pubblico dominio.

In altri termini in Italia riprenderebbero ad essere protette le opere di autori morti fino al termine di 70 anni prima.

L'interpretazione sopra prospettata sarebbe ammissibile naturalmente solo se si dovesse ritenere che il principio della non discriminazione potesse ritenersi non soggetto alla limitazione stabilita nell'art. 7 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971, secondo cui la protezione si regola sulla base della legge del Paese di invocata protezione, senza poter tuttavia eccedere la durata di protezione del Paese di origine.

Una simile interpretazione appare equa.

Non vi è ragione che negli Stati ove ora vige una minore protezione, con l'attuazione della Direttiva (ma senza l'applicazione del principio di non discriminazione), venga concessa una protezione maggiore, anche in termini di retroattività, alle opere di altri Stati rispetto alle opere nazionali. Ne deriverebbe solo, in tal caso, una irragionevole disparità di trattamento.